



Città di Cosenza

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Deliberazione n.394 del 20 aprile 2022

**Oggetto:** deliberazione di acquisizione ex art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001, n. 327 – terreno identificato in catasto al fg. 19, part. 555, classe 1, sup. mq 740 – proprietà Vecchio Maria e Vecchio Bruno – sentenza TAR Calabria 1526/2020 e Ottemperanza 2279/2021

L'anno duemilaventidue, il giorno 20 del mese di aprile alle ore 16:30, presso la residenza municipale del Comune di Cosenza, sita in piazza dei Bruzi, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 31/01/2020 e integrato, per la sostituzione di un componente dimissionario, con decreto del Presidente della Repubblica del 26 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo n. 267/2000;

con l'intervento dei signori:

Dott. Francescopaolo Di Menna – Presidente

Dott. Rosario Fusaro – Componente

Dott.ssa Adele Sauro – Componente

Il Presidente dott. Francescopaolo Di Menna, partecipa in video conferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24/4/2020, nonché della specifica disposizione adottata dal Presidente datata 18.03.2020.

Con la partecipazione del Funzionario Caterina Graziano nella qualità di verbalizzante della odierna seduta, giusta delibera n. 85 del 16 aprile 2021, con il compito, altresì, di attivare e verificare il corretto svolgimento della seduta in attuazione di quanto previsto al punto 2) della citata Disposizione del Presidente della CSL, istitutiva e disciplinante le attività in videoconferenza e per come integrata in data 21/04/2021

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

#### PREMESSO

- Che il terreno censito in catasto del Comune di Cosenza al foglio mappa 19, part.lla 555, classe 1, sup. mq 740, di proprietà del sig. Emilio Vecchio, è stato oggetto di occupazione d'urgenza, disposta con decreto dirigenziale n. 12 del 06.05.2009, nell'ambito dell'espropriazione per causa di pubblica utilità, in relazione al "*Progetto realizzazione del collegamento viario Ponte sul fiume Crati \_ S.G.C. n. 107*", meglio conosciuto come "*Ponte di Calatrava*";
- nel termine quinquennale, il Comune di Cosenza non è riuscito a completare la procedura di esproprio e, pertanto, la Giunta Municipale, con deliberazione n. 41 del 15.03.2010, ha

autorizzato la proroga del termine di scadenza di due anni, ai sensi dell'art. 13 del DPR n.327/2001, quindi fino al 15.03.2012, con conseguente emissione del decreto di proroga occupazione d'urgenza, n. 14 del 16.07.2010;

- nonostante tale proroga, il procedimento d'esproprio non si è concluso e nessun provvedimento di esproprio definitivo è stato mai adottato, pur essendo stato inaugurato il citato ponte in data 26.10.2018;
- i sigg. Maria Vecchio e Bruno Vecchio, proprietari, per successione ereditaria del defunto padre Emilio Vecchio, hanno proposto con ricorso al T.A.R. Calabria, Seconda Sezione, le domande di restituzione del fondo di loro proprietà oltre che il risarcimento del danno per la mancata disponibilità del bene per tutto il periodo di occupazione *sine titulo*, da calcolarsi secondo i criteri indicati *ex art.* 34, co. 4, c.p.a., fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere all'acquisizione dell'immobile mediante un valido titolo di acquisto e, in primo luogo, tramite quello disciplinato dall'art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001;
- con sentenza n. 1526/2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), ha accolto il ricorso e ha ordinato al Comune di Cosenza di far cessare la situazione di anti giuridicità da esso creata, tramite la decisione se adottare o meno il provvedimento di acquisizione non retroattiva *ex art.* 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, con l'avviso che, ove l'Amministrazione avesse deciso di non emanarlo, sarebbe stata comunque tenuta a restituire ai ricorrenti i terreni occupati. Il citato T.A.R. ha assegnato al Comune di Cosenza un termine di 60 giorni, a decorrere dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza, al fine di deliberare l'eventuale adozione del provvedimento di cui al periodo precedente;
- stante l'inerzia dell'Amministrazione e in accoglimento del ricorso per l'inottemperanza alla decisione del T.A.R. Calabria (Sezione Seconda), n. 1526/2020, prodotto dai sopracitati sigg. Maria Vecchio e Bruno Vecchio, il medesimo Organo giurisdizionale, con sentenza n. 2279/2021, ha ordinato all'Amministrazione, nella persona dell'Organo Straordinario di Liquidazione, competente *ratione temporis*, di eseguire il giudicato provvedendo, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, a restituire il bene ai ricorrenti previa rimessione in pristino oppure ad acquisirlo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42-bis d.p.r. 327/2001.

## VALUTATO

- che l'area interessata è stata modificata in modo permanente come parte essenziale di infrastruttura stradale;
- che risulta individuata un'esigenza generale a soddisfare un'utilità collettiva tale da giustificare il mantenimento dell'opera realizzata ed il suo utilizzo a scopi di pubblica utilità, rappresentando un collegamento viario tra le due sponde del fiume Crati;
- che l'interesse pubblico all'acquisizione del bene è attuale e prevalente;
- che l'interesse dei privati è meramente riconducibile ad aspetti economici, dei quali può darsi adeguata e completa soddisfazione;
- che corrisponde a fini istituzionali dell'Amministrazione comunale non restituire il bene di cui sopra in quanto di notevole interesse pubblico, costituendo, il realizzato ponte, uno dei punti di passaggio viario tra le sponde del Fiume Crati da considerarsi utile per la collettività;

**RITENUTO** conseguentemente necessario procedere a dare esecuzione al suddetto giudicato mediante l'acquisizione al patrimonio comunale dei beni immobili, come meglio specificati in seguito, esistendo i presupposti e l'interesse per procedere secondo lo speciale procedimento acquisitivo di cui all'articolo 42-bis del citato D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, rinnovandone anche la valutazione di attualità e prevalenza, sempre ai sensi dell'appena citato art. 42-bis;

**CONSIDERATE** le voci che concorrono alla determinazione dell'indennizzo maturato complessivamente a favore dei ricorrenti, sono:

- il ristoro patrimoniale, ammontante al valore venale del bene;
- gli interessi risarcitori (interessi del 5 % - art. 42 bis comma 3);
- il ristoro del danno non patrimoniale (10 % del valore del bene – art. 42 bis comma 1);

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'Art. 248 – comma 4 - del Decreto Legislativo 267/2000, gli interessi e la rivalutazione monetaria per i debiti di competenza dell'Organo della liquidazione sono dovuti fino alla data di dichiarazione del dissesto finanziario, avvenuta per il Comune di Cosenza l'11 novembre 2019, giusta Delibera consiliare n. 51/2019;

**VISTA** la stima analitica definitiva effettuata dal dirigente del Dipartimento Tecnico con la relazione prodotta ed acquisita agli atti dell'Organo della liquidazione al numero 712 di protocollo in data 20 aprile 2022 che qui si intende interamente richiamata per far parte integrale e sostanziale del presente provvedimento –.

**PRESO ATTO**, altresì, che il calcolo dell'indennizzo dovuto sulla base della suddetta stima analitica, produce il seguente risultato:

<b>Analisi dell'ammontare</b>	<b>Importi in euro</b>
Valore venale del bene individuato in sede di occupazione d'urgenza – art. 42 bis c. 3	63.825,00
Interessi del 5 % annuo sul valore venale dallo scadere del vincolo – 16.03.12-11.11.2019 – art. 42 bis c. 3	24.445,85
Pregiudizio non patrimoniale 10 % del valore rivalutato alla data del dissesto – art. 42 bis c. 1	6.382,50
<b>Totale</b>	<b>94.653,35</b>

**RIBADITA**, come peraltro già precisato nella premessa del presente atto deliberativo, l'esistenza della procedura straordinaria di liquidazione per il pagamento dell'indebitamento pregresso maturato dal Comune di Cosenza fino al 31 dicembre 2019, anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, che attrae nella competenza dell'Organo della liquidazione e, quindi, nella massa passiva, anche il debito scaturito dall'adozione del provvedimento sanante, risalendo il fatto genetico dell'obbligazione in una data precedente la dichiarazione di dissesto;

**PRECISATO** che il presente provvedimento di ottemperanza al giudicato del TAR, destinato all'Organo della liquidazione, interviene, per come espressamente specificato nel dispositivo del titolo, esclusivamente per interrompere una situazione di anti giuridicità, restituendo il bene o acquisendolo ai sensi del citato art. 42-bis;

**RITENUTO**, pertanto, che il debito scaturito dall'adozione dell'atto sanante possa essere ammesso alla massa passiva della liquidazione del Comune di Cosenza, secondo le modalità ed i termini stabiliti con propria delibera n. 36 del 19 novembre 2020, come modificata con successiva delibera n. 84 del 16 aprile 2021, in ossequio alle previsioni normative contenute nell'art. 258 del Decreto legislativo 267/2000;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto.1993, n. 378 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

## DELIBERA

- di procedere all'acquisizione del terreno ubicato nel territorio del Comune di Cosenza, catastalmente individuato e intestato come di seguito: NCT fg. 19, part. 555, classe I sup. mq 740, in assenza di un valido provvedimento di esproprio ed irreversibilmente trasformate di proprietà dei signori:
  - o Vecchio Maria, nata a Cosenza e residente a Rovito – Contrada Rianico, n. 32 , Codice fiscale VCCMRA68T43D086I, quota di proprietà 50%;
  - o Vecchio Bruno, nato a Cosenza e residente a Rovito – Contrada Rianico, n. 32 , Codice fiscale VCCBRN72R03D086W, quota di proprietà 50%;
- di disporre, a favore del Comune di Cosenza, beneficiario dell'espropriazione, per la causale di cui in narrativa, l'acquisizione sanante al proprio patrimonio indisponibile dei beni immobili sopra individuati, autorizzandone il trasferimento del diritto di proprietà in capo al predetto Comune;
- di disporre che la consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva;
- di disporre che dette aree, pertanto, sono trasferite in proprietà in capo al Comune di Cosenza a ogni effetto di Legge, ai sensi del disposto dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001;
- di disporre che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, l'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale, ivi compresi gli interessi, spettanti al proprietario del bene è stabilito in € 94.653,35, come precisato in narrativa, in ragione delle singole quote di proprietà, deve essere così ripartito:
  - o Vecchio Maria, € 47.326,68;
  - o Vecchio Bruno, € 47.326,67;
- di dare atto che con successivo provvedimento sarà avviata la procedura per il pagamento del suddetto importo, secondo le modalità ed i termini stabiliti con propria delibera n. 36 del 19 novembre 2020, come modificata con successiva delibera n. 84 del 16 aprile 2021, in ossequio alle previsioni normative contenute nell'art. 258 del Decreto legislativo 267/2000;
- di notificare il presente Decreto di acquisizione alla parte per perfezionare il passaggio del diritto di proprietà;
- di disporre che in forza del presente provvedimento sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sui beni oggetto dell'acquisizione, salvo quelli compatibili con quelli cui l'acquisizione è preordinata;
- che le azioni reali o personali esperibili non incidono sul presente procedimento e sugli effetti del Decreto;
- di prevedere che il presente atto deliberativo sarà trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza, a cura e spese del Comune di Cosenza, pubblicato all'albo pretorio del Comune, nonché volturato e registrato a termini di legge a cura e spese dell'Ente espropriante;
- di disporre che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex articolo 4, comma 6,

del D.P.R. n. 378/93, venga pubblicata all'albo pretorio online del Comune, sul sito istituzionale internet dell'Ente e sull'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune dedicata a tutti gli atti ed avvisi della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

La presente delibera sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 42-bis, comma 7, del d.P.R. 327/2001, entro 30 giorni, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, in copia integrale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o di pubblicazione Albo pretorio del Comune di Cosenza.

## **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

Presidente  
f.to (Dott. Francescopaolo Di Menna)

Il Funzionario verbalizzante  
f.to (Caterina Graziano)

Componente  
f.to (Dott. Rosario Fusaro)

Componente  
f.to (Dott.ssa Adele Sauro)

---

ESECUTIVITA' IMMEDIATA  
(ex art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378 del 24/08/1993)

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile

Il Funzionario verbalizzante  
f.to (Caterina Graziano)

Cosenza, li 20/04/2022

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 26/04/2022

Cosenza, li 26/04/2022

Il Dirigente del Settore Affari Generali  
f.to (Arch. Walter Rosario Eligio Bloise)

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE  
(Caterina Graziano)

Cosenza, li 26/04/2022

